

Prot. n. 27/CA2022

Messina, 27 marzo 2022

Commissario Straordinario
A.O.U. "G. Martino" Messina
protocollo@pec.polime.it

Magnifico Rettore
Università degli Studi di Messina
protocollo@pec.unime.it

Assessorato della Salute – Regione Sicilia
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

Ispettorato Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Avvocatura Distrettuale dello Stato-Messina
messina@mailcert.avvocaturastato.it

Procura Regionale Corte dei Conti - Sicilia
sicilia.procura@corteconticert.it

Oggetto: illegittimo conferimento incarico di difesa dell'AOU.

Con deliberazione del Commissario Straordinario dell'AOU "G. Martino" di Messina n. 515 del 16.03.2022 (allegato), avente ad oggetto Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'AOU nel ricorso ex art. 28 L. 300/1970 proposto dalle OO.SS. FLC-CGIL, UIL Scuola RUA e la scrivente, c/Università degli Studi di Messina dinanzi al Tribunale di Messina, sezione Lavoro per la repressione di una presunta condotta antisindacale, veniva conferito incarico di difesa dell'AOU all'AVV. C. C. del Foro di Catania. Tra le motivazioni addotte nella deliberazione si rileva che trattasi di scelta di natura fiduciaria del Commissario Straordinario nella qualità di professionista esperta in materia, già inserita nell'elenco aziendale per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio dell'Azienda ad Avvocati esterni, istituito con D.D.G. n. 131 del 11.02.2015 e s.m., per un importo complessivo pari a € 9.045,37, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali.

Tale comportamento, a parere della scrivente, determina un potenziale danno erariale ed anche un'illegittima condotta, essendo d'obbligo l'utilizzo dell'avvocatura interna ed in subordine rivolgersi all'Avvocatura Generale dello Stato, il cui patrocinio è gratuito.

Ciò detto è stabilito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile sez. III n. 39430 del 13.12.2021 secondo cui ribadisce *“il principio di diritto portato da Cass. 24545/2018 secondo il quale le aziende ospedaliere universitarie sono soggette all'applicazione dei principi che, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, regolano il patrocinio autorizzato delle università, spettante per legge all'Avvocatura dello Stato pertanto la facoltà di derogare a tale patrocinio per avvalersi dell'opera di un avvocato del libero foro è subordinata anche per le aziende ospedaliere universitarie alle condizioni previste dalla norma citata, a nulla rilevando che il loro legale rappresentante non abbia un organo di vigilanza cui sottoporre la relativa Delibera”*.

Già in passato, la scrivente O.S. con nota prot. 42/CA2019 del 03.11.2019 (allegato) aveva sollevato la problematica per un eccessivo ricorso al libero foro da parte dell'Azienda, pur avendo un'Unità Operativa Semplice denominata Affari Legali cui afferiscono n. 3 dirigenti con profilo di Avvocato, inoltrando richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale di Palermo che con nota n. 7980/2019 ed allegati ribadiva che *“per le nuove controversie nelle quali non è stata ancora celebrata l'udienza di comparizione delle parti, non possa essere legittimamente conferito alcun incarico difensivo ad avvocati esterni del libero foro”*.

Poiché tali illegittime decisioni, espongono l'Azienda oltre alla configurazione di danno erariale a subire anche possibili eccezioni nei giudizi pendenti in merito alla possibilità del riconoscimento del vizio determinante la nullità della procura alle liti, questa O.S. chiede l'annullamento della deliberazione del conferimento dell'incarico di difesa n. 515 del 16.03.2022.

In attesa di formale riscontro si porgono distinti saluti.

Il segretario FGU
Paolo Todaro